




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1718

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Approvato dal Senato – A.S. 808)

N. 213 – 12 giugno 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1718

Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale, all'ordinamento giudiziario e al codice
dell'ordinamento militare

(Approvato dal Senato – A.S. 808)

N. 213 – 12 giugno 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
MODIFICHE AL CODICE PENALE	- 3 -
ARTICOLI 2 E 9	- 4 -
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE	- 4 -
ARTICOLO 3	- 9 -
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE	- 9 -
ARTICOLO 4	- 10 -
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	- 10 -
ARTICOLI 5 E 8	- 12 -
AUMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ORDINARIA E DISPOSIZIONI DI COPERTURA FINANZIARIA	- 12 -
ARTICOLO 6	- 18 -
NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 287 DEL 1951	- 18 -
ARTICOLO 7	- 19 -
MODIFICHE AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE	- 19 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1718
Titolo:	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Varchi (FDI) e Pittalis (FI-PPE)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato con modifiche dal Senato (AS 808) reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. È oggetto della presente Nota il testo trasmesso dal Senato che non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla II Commissione (Giustizia) della Camera e che ora è all'esame dell'Assemblea.

Il testo iniziale del provvedimento era corredato di relazione tecnica ed è stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riferita al testo approvato dal Senato. Inoltre, nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione del Senato il rappresentante del Governo, nella seduta del 27 settembre 2023, ha depositato una Nota di risposta alle osservazioni formulate dal relatore.

Di tale Nota, oltre che della relazione tecnica di passaggio, si darà conto di seguito in sede di esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche al codice penale

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato:

- abrogano l'articolo 323 del codice penale che prevede il delitto di abuso d'ufficio [comma 1, lett. d)];

- modificano l'articolo 346-*bis* del codice penale, concernente il reato di traffico di influenze illecite, al fine di restringerne l'ambito di applicazione alle condotte particolarmente gravi [comma 1 lett. *e*]).

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento, non considera la norma.

La relazione tecnica di passaggio afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e precettiva e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono tese ad aggiornare la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, a porre in essere una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e sono dirette a punire con efficacia tutte quelle forme di mediazione illecita prima che possa perfezionarsi il patto fra committente e mediatore.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme abrogano l'articolo 323 del codice penale che prevede il delitto di abuso d'ufficio e modificano l'articolo 346-*bis* del codice penale, concernente il reato di traffico di influenze illecite, al fine di restringerne l'ambito di applicazione alle condotte particolarmente gravi. Atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLI 2 e 9

Modifiche al codice di procedura penale

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, intervengono, fra l'altro, sui seguenti articoli del codice di procedura penale:

- articolo 103, relativo alle garanzie del difensore. Le modifiche ora introdotte estendono il vigente divieto di acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria, della corrispondenza intercorsa tra l'imputato ed il proprio difensore anche ad ogni altra forma di comunicazione [articolo 2, comma 1, lettera *a*]);
- articolo 114, che tratta del divieto di pubblicazione di atti e immagini. Le modifiche ampliano il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento [articolo 2, comma 1, lettera *b*]);

- articolo 116, concernente la possibilità di avere copie, estratti o certificati di singoli atti del procedimento. Le modifiche prevedono il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni delle quali è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salve talune eccezioni [articolo 2, comma 1, lettera c)];
- articolo 268, che disciplina l'esecuzione delle operazioni di intercettazione. Le modifiche ampliano la portata dell'obbligo, che grava sul pubblico ministero, di stralciare le registrazioni e i verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, estendendolo a quelle che riguardano soggetti diversi dalle parti [articolo 2, comma 1, lettera d)];
- articolo 291, che regola il procedimento applicativo di misure cautelari. Le modifiche, fra l'altro, introducono l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare. Con norma introdotta nel corso dell'esame al Senato si prevede che l'interrogatorio preventivo debba essere documentato integralmente secondo le modalità previste dall'articolo 141-*bis* e quindi mediante riproduzione audiovisiva o, se questa non è disponibile, quella fonografica [articolo 2, comma 1, lettera e)]. Ai sensi dell'articolo 9 del presente provvedimento le disposizioni descritte in questo capoverso si applicano decorsi due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento

La medesima lettera e), inoltre, introduce il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti;

- articoli 313 e 328, che trattano, rispettivamente, del procedimento per l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza e del giudice per le indagini preliminari. Le modifiche attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione sia di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva sia della misura della custodia cautelare in carcere [articolo 2, comma 1, lettere l) ed m)]. Parimenti, attraverso una modifica dell'articolo 299, comma 4, è affidata al giudice in composizione collegiale la decisione che prevede l'aggravamento della misura cautelare [articolo 2, comma 1, lettera h)]. Ai sensi dell'articolo 9 del presente provvedimento le disposizioni descritte in questo capoverso si applicano decorsi due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
- articolo 593, concernente i casi in cui sono appellabili le sentenze. Le modifiche stabiliscono che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento di una serie di reati puntualmente indicati [articolo 2, comma 1, lett. p)].

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento (*ex* articoli 2 e 8), non considera le norme.

La relazione tecnica di passaggio afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e procedurale e non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto le attività previste rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria e sono assicurate dal personale di magistratura e di cancelleria senza comportare fabbisogni aggiuntivi in termini di dotazioni di personale e di risorse strumentali. Si tratta, infatti, di interventi tesi ad innalzare l'efficienza dei servizi resi al cittadino garantendo la necessaria tutela dei diritti degli individui sottoposti a procedimento penale e nell'interesse delle persone collegate alle indagini preliminari tale da assicurare il rispetto dei principi generali dell'ordinamento attraverso procedure che comportano una necessaria riorganizzazione delle attività basata sull'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini preliminari e sulla decisione in composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari ai fini della adeguata applicazione degli istituti in materia di misure cautelari, perseguendo il miglioramento richiesto delle attività a garanzia dei diritti dei soggetti coinvolti anche diversi dall'indagato o imputato ed un trattamento dei dati personali agganciato alle esigenze di natura preventiva e/o cautelare necessarie in sede di "discovery" propedeutiche all'accertamento dei fatti nel corso del processo.

Con particolare riguardo al comma 1-*novies* dell'articolo 291 del codice di procedura penale, introdotto dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2, che prevede l'obbligo di documentare integralmente l'interrogatorio preventivo, mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, la relazione tecnica di passaggio afferma che la disposizione è in linea con le norme del decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della riforma del processo penale, e consente l'utilizzabilità, in sede dibattimentale, dell'interrogatorio dell'indagato, del quale rimane traccia documentata attraverso strumenti audiovisivi e fonografici ovvero attraverso il verbale redatto in forma riassuntiva secondo le previsioni dell'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale. Pertanto si afferma, così come per le altre disposizioni contenute nell'articolo in esame, che la norma ha carattere procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto le attività previste sono già garantite ed espletate per l'imputato in sede di udienza e le stesse rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

Nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha depositato presso la Commissione Bilancio del Senato una **Nota** di risposta ai chiarimenti richiesti dalla Commissione, che chiarisce, fra l'altro, quanto segue. In merito alle conseguenze in termini di fabbisogno di personale e di strumentazioni derivanti dal rafforzamento delle misure a tutela della riservatezza sulle intercettazioni e nelle notifiche degli atti giudiziari, la Nota ribadisce che con le disposizioni introdotte si intende dare sistematicità ad una serie di attività che risultano correlate a compiti istituzionali già svolti dagli uffici giudiziari che, sia per le funzioni svolte dal personale

interessato dagli adempimenti sia per la natura stessa delle attività implicate sono tenuti alla riservatezza nell'ambito del delicato contesto delle intercettazioni e della necessità di dare una regolazione su aspetti specifici quali: la gestione e conservazione delle conversazioni intercettate, l'istituto dell'interrogatorio preventivo con particolare riferimento ai dati personali ed altri. Si tratta di riferimenti relativi a dati che riguardano intercettazioni inerenti a soggetti diversi dalle parti, di particolare delicatezza anche per l'obbligo di stralcio delle registrazioni e dei verbali relativi ai medesimi soggetti, così da evitare l'insorgenza di eventuali contenziosi sul trattamento degli stessi dati personali. *Ad adiuvandum*, poi, si consideri che l'obbligo di riservatezza *de quo* è altresì correlato alle esigenze di natura preventiva e /o cautelare necessarie in sede di *discovery* propedeutiche all'accertamento dei fatti nel corso del processo. La Nota assicura pertanto che gli adempimenti di natura istituzionale potranno essere sostenuti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene al fabbisogno di personale di giudici assegnati alle Sezioni GIP/GUP per effetto della competenza collegiale nell'applicazione delle misure cautelari in carcere, delle misure di sicurezza quando è detentiva e nelle ipotesi di aggravamento della misura cautelare, si evidenzia che la programmazione assunzionale straordinaria di personale di magistratura in atto da parte di questo Ministero è in grado di fronteggiare adeguatamente le ricadute organizzative connesse alle modifiche procedurali apportate dal presente intervento, come meglio descritto in relazione ai profili richiesti in merito alle disposizioni dell'articolo 5.

Al riguardo quindi si assicura, anche per le disposizioni attinenti al maggior fabbisogno di magistrati assegnati agli uffici in esame, la sostenibilità dell'impatto organizzativo mediante l'utilizzo del personale di prossima assunzione.

In merito all'emendamento che ha introdotto [al capoverso *1-novies* della lettera *e*) del comma 1] l'obbligo di documentare integralmente l'interrogatorio preventivo secondo le modalità previste dall'articolo 141-*bis* e quindi mediante riproduzione audiovisiva o, se questa non è disponibile, quella fonografica, si rammenta che la **Commissione Bilancio del Senato** ha espresso **parere non ostativo** (seduta del 18 gennaio 2024).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme apportano modifiche al codice di procedura penale che, tra l'altro, introducono nell'ordinamento l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari e prevedono che la decisione circa l'applicazione degli istituti in materia di misure cautelari sia adottata dal giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale. Con riferimento a tali disposizioni, cui non sono ascritti effetti finanziari, la relazione tecnica ha affermato che tali attività non comportano oneri in quanto esse rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria e sono assicurate dal personale di magistratura e di cancelleria

senza comportare fabbisogni aggiuntivi in termini di dotazioni di personale e di risorse strumentali. Con Nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo¹, per quanto attiene al fabbisogno di personale di giudici assegnati alle Sezioni GIP/GUP, ha evidenziato che la programmazione assunzionale straordinaria di personale di magistratura in atto consente di fronteggiare adeguatamente le ricadute organizzative connesse alle modifiche procedurali apportate dalle norme in esame. In proposito, al fine di poter verificare la citata assunzione di neutralità finanziaria, andrebbero acquisiti elementi di tipo quantitativo volti a porre a confronto i maggiori fabbisogni di risorse umane e finanziarie derivanti dai carichi di lavoro aggiuntivi stimati sulla base delle norme ora introdotte, con le risorse umane e finanziarie che saranno acquisite dal Ministero della giustizia per effetto dei nuovi reclutamenti già programmati. Tali informazioni risultano infatti necessarie anche al fine di escludere che le disposizioni in esame possano pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di giustizia volti a conseguire una significativa riduzione dell'arretrato e della durata dei processi.

In merito alle disposizioni di cui al comma 1-*novies* dell'articolo 291 del codice di procedura penale, introdotte durante l'esame al Senato alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2, cui non sono ascritti effetti finanziari, che prevedono l'obbligo di documentare integralmente l'interrogatorio preventivo, mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, per le quali la relazione tecnica di passaggio afferma, sia che esse sono in linea con le norme del decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della riforma del processo penale, sia che esse non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto le attività previste sono già garantite ed espletate per l'imputato in sede di udienza e le stesse rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria, appare necessario acquisire elementi informativi volti a garantire che i nuovi adempimenti, riferiti a registrazione, archiviazione e conservazione di informazioni, possano essere fronteggiati a invarianza di risorse.

Con riferimento alle restanti disposizioni, invece, non si hanno osservazioni da formulare.

¹ In risposta alle richieste di chiarimenti recate dal dossier del Servizio Bilancio del Senato.

ARTICOLO 3

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Le norme, introdotte dal Senato, modificano l'articolo 89-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale². L'articolo 89-*bis* disciplina l'archivio delle intercettazioni e, nel testo vigente, stabilisce, tra l'altro, che l'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, e a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Le modifiche ora introdotte specificano che la segretezza deve essere comunque garantita per i dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti.

Si rammenta che l'articolo 89-*bis*, sopra citato, è stato introdotto dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (articolo 5, comma 1): alla disposizione introduttiva, assistita da una generale clausola di invarianza finanziaria, non sono stati ascritti effetti sui saldi. La relativa RT (AG n. 472 della XVII legislatura) affermava, tra l'altro, che "In ordine ... alla tenuta dell'archivio da parte del pubblico ministero, si ritiene che le capienti "memorie di massa" attualmente presenti nelle strumentazioni informatiche in dotazione a questa amministrazione, consentono un'ampia archiviazione di dati, anche di quelli più remoti, permettendone sia il repentino reperimento che evitandone la cancellazione." L'articolo è poi stato sostituito dal decreto-legge n. 161 del 2019 (articolo 2): alla disposizione sostitutiva, assistita anch'essa da una generale clausola di invarianza finanziaria, non sono stati ascritti effetti sui saldi. La RT evidenziava, fra l'altro, che le dotazioni informatiche a disposizione dell'amministrazione della giustizia, sia dal punto di vista *hardware* per l'archiviazione e la conservazione dei dati, che dal punto di vista dell'aggiornamento dei sistemi, per la gestione delle intercettazioni con logiche completamente digitalizzate, erano state già opportunamente integrate e sviluppate in coerenza con l'insieme degli interventi di riforma in materia di intercettazioni già avviati nel corso dell'ultimo triennio e adeguatamente finanziati con specifiche risorse finanziarie aggiuntive.

La relazione tecnica di passaggio afferma che l'articolo 3 è diretto ad apportare modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Gli interventi si collegano alle modifiche intervenute riguardo all'articolo 268 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni. Come quest'ultima disposizione, anche l'intervento sull'articolo 89-*bis*, comma 2, primo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, è diretto a tutelare, nell'ambito dell'archivio delle intercettazioni istituito presso la Procura della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, solo i dati sensibili di soggetti diversi dalle parti contenuti nei

² Di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989.

verbali e nelle registrazioni afferenti alle intercettazioni escludendo che l'indicazione delle persone non coinvolte nei fatti sia lesiva della *privacy* e della dignità delle medesime e quanto detto è espressamente specificato nella norma per non lasciare dubbi interpretativi ai fini della conservazione ed archiviazione del contenuto dei mezzi probatori. La disposizione ha natura procedurale e non determina un aggravio di oneri per la finanza pubblica in quanto le operazioni connesse alle intercettazioni sono espletate attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso **parere non ostativo** sull'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame (seduta del 18 gennaio 2024), dopo che la relatrice e il rappresentante del Governo avevano fatto presente di non avere osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, introdotta dal Senato, stabilisce che la segretezza delle informazioni contenute nell'archivio delle intercettazioni deve concernere comunque i dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti. Come evidenziato dalla relazione tecnica di passaggio, la norma è diretta a tutelare, nell'ambito dell'archivio delle intercettazioni istituito presso la Procura della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, solo i dati sensibili di soggetti diversi dalle parti contenuti nei verbali e nelle registrazioni afferenti alle intercettazioni escludendo che l'indicazione delle persone non coinvolte nei fatti sia lesiva della *privacy* e della dignità delle medesime, in modo da escludere dubbi interpretativi ai fini della conservazione ed archiviazione del contenuto dei mezzi probatori. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare atteso il carattere procedurale della disposizione.

ARTICOLO 4

Modifiche all'ordinamento giudiziario

La norma, integrata al Senato, modifica il comma *3-bis* dell'articolo *7-bis* del RD n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario) disciplinante la composizione delle tabelle infradistrettuali nelle quali, in base al testo vigente della norma, sono inseriti tutti i magistrati del distretto - ad eccezione dei capi degli uffici e di altri magistrati specificamente indicati da altre disposizioni - e alle quali si ricorre per consentire l'assegnazione (congiunta o in supplenza) in ogni caso in cui risulti necessario riequilibrare le effettive disponibilità di organico degli uffici del medesimo distretto. In base alla disposta modifica, nel ribadire che le tabelle infradistrettuali comprendono tutti i magistrati assegnati al singolo ufficio giudiziario ad

eccezione dei capi degli uffici, viene precisata l'assegnazione di questi ultimi al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale [comma 1, lett. a), n. 1]. Vengono, inoltre, modificati i criteri - indicati dal comma 3-*quater* dello stesso articolo 7-*bis* - per l'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale, precisando che nel tener conto delle cause di incompatibilità funzionale dei magistrati si deve fare particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari [comma 1, lett. a), n. 2].

Viene, infine, novellato il comma 1 dell'articolo 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario al fine di prevedere, nei criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (“provvedimenti cautelari custodiali” nel testo originario del provvedimento) anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali (comma 1, lettera a)).

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento (*ex* articolo 3), non considera la norma.

La relazione tecnica di passaggio ribadisce il contenuto della norma e afferma che si tratta di norma di natura ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto consente di coordinare a livello normativo gli interventi realizzati con le modifiche apportate al codice di procedura penale alle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario per un efficiente funzionamento del sistema giudiziario nazionale.

Il Governo, nel corso dell'esame al Senato, ha confermato³ che la possibilità di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale non determina effetti finanziari negativi.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario prevedendo, in particolare, la novella dell'articolo 7-*bis*, in materia di tabelle infradistrettuali, e dell'articolo 7-*ter*, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, al fine di tener conto dell'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari introdotta dall'articolo 2 (alla cui scheda si rinvia). Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con la natura

³ Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate durante l'esame in 5^a Commissione. Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 123 del 27 settembre 2023.

ordinamentale e la neutralità finanziaria riferite dalla relazione tecnica e confermate dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

ARTICOLI 5 e 8

Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria e disposizioni di copertura finanziaria

Le norme (non modificate nel corso dell'esame presso il Senato, ad eccezione di talune correzioni sulle disposizioni di copertura) incrementano a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria di duecentocinquanta unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. (articolo 5, comma 1). Viene, conseguentemente autorizzato il Ministero della giustizia a bandire nel corso del 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nel 2025, delle suddette unità di personale. Per la gestione delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.291.000 per il 2024 (articolo 5, comma 2). Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 9.981.853 per il 2025, euro 20.299.158 per il 2026, euro 24.893.578 per il 2027, euro 24.893.578 per il 2028, euro 29.070.178 per il 2029, euro 32.327.551 per il 2030, euro 32.354.564 per il 2031, euro 33.514.488 per il 2032, euro 33.611.149 per il 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dal 2034 (articolo 5, comma 3).

Agli oneri di cui all'articolo 5 si provvede:

- quanto a euro 1.291.000 per il 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al bilancio triennale 2024-2026 (articolo 8, comma 1, lett. *a*));
- quanto a euro 1.981.853 per il 2025, euro 12.299.158 per il 2026, euro 16.893.578 per il 2027, euro 16.893.578 per il 2028, euro 21.070.178 per il 2029, euro 24.327.551 per il 2030, euro 24.354.564 per il 2031, euro 25.514.488 per il 2032, euro 25.611.149 per il 2033 ed euro 26.771.074 annui a decorrere dal 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili⁴ (articolo 8, comma 1, lett. *b*)),

Dall'attuazione del provvedimento in esame, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 8, comma 3). Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 8, comma 4).

⁴ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014.

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento (non modificato nel corso dell'esame presso il Senato, *ex* articoli 4 e 7), ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Aumento organico magistratura ordinaria di 250 unità (articolo 5, comma 3)			8,9	20,2			8,9	20,2			8,9	20,2
Aumento organico magistratura ordinaria di 250 unità - Spese procedura di concorso (articolo 5, comma 2)		1,3				1,3				1,3		
Aumento organico magistratura ordinaria di 250 unità -Spese di funzionamento (articolo 5, comma 3)			1,1	0,1			1,1	0,1			1,1	0,1
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Aumento organico personale di magistratura ordinaria di 250 unità – effetti riflessi (articolo 5, comma 3)							4,3	9,8			4,3	9,8
Minori entrate correnti												
Riduzione Tab. A Giustizia (articolo 8, comma 1, lett. a))		1,3	8,0	8,8		1,3	8,0	8,8		1,3	8,0	8,8
Riduzione FEI (articolo 8, comma 1, lett. b))			2,0	12,3			2,0	12,3			2,0	12,3

La relazione tecnica di passaggio ribadisce il contenuto della norma e riferisce che, con riguardo al comma 2 (autorizzazione di spesa per consentire lo svolgimento delle prove concorsuali) sulla base dell'esperienza maturata nei concorsi precedenti, si evidenzia il seguente fabbisogno per il 2024:

(euro)

Affitto locali per la prova scritta	600.000
Commissioni e personale di vigilanza	470.000
Spese cancelleria, carta e stampanti	55.000
Facchinaggio	150.000
Schermatura elettronica	16.000
Totale	1.291.000

Con riguardo al comma 3 (reclutamento di 250 magistrati ordinari) il relativo onere, quantificato con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2025, data presumibile di entrata in servizio del nuovo contingente, è determinato (con proiezione decennale) nei termini riportati in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Gli oneri relativi alle spese di funzionamento *pro capite* sono stati determinati nella misura in euro 4.500 nell'anno dell'assunzione, distinti in una quota pari al 90% quale spesa *una tantum* all'atto dell'assunzione comprensiva dei costi relativi all'allestimento della postazione di lavoro (mobilio e attrezzatura informatica) e in una quota del 10% per materiale di consumo, e nella misura di euro 450 *pro capite* annui a regime corrispondente alla quota del 10% già compresa nella spesa di funzionamento prevista nell'anno di assunzione in servizio.

(euro)

Unità di personale	Spese di funzionamento <i>pro-capite</i>		Spese di funzionamento complessive	
	Anno di assunzione	A regime	Anno di assunzione	A regime
250	4.500	450	1.125.000	112.500

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli oneri

(euro)

Oneri	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Dal 2034
Stipendio e accessori	8.856.853	20.186.658	24.781.078	24.781.078	28.957.678	32.215.051	32.242.064	33.401.988	33.498.649	34.658.574
Spese funzionamento	1.125.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Totale	9.981.853	20.299.158	24.893.578	24.893.578	29.070.178	32.327.551	32.354.564	33.514.488	33.611.149	34.771.074

Il Governo, nel corso dell'esame al Senato, in risposta alle osservazioni formulate⁵, ha evidenziato che il fabbisogno dei giudici rispetto alle esigenze connesse alla trattazione collegiale dovute all'istituzione dell'ufficio collegiale del giudice delle indagini preliminari, prevista dall'articolo 2, lettere *i*) ed *l*), va valutato in rapporto all'eventuale velocizzazione che tale trattazione può avere su ogni singolo procedimento cautelare attesa la delicatezza delle esigenze *de libertate* sottese all'intervento ed il pericolo di fuga o di reiterazione dei reati connessi alla richiesta della misura restrittiva. La Nota tecnica riferisce che, pertanto, da questo punto di vista non può non essere considerato l'effetto positivo di una trattazione congiunta per la tutela dei diritti degli interessati e per lo smaltimento dei carichi di lavoro che è suscettibile di rimanere comunque invariato o di avere un impulso acceleratorio considerato il numero ingente di trattazioni di udienze giornaliere per le quali ciascun GIP o GUP potrà relazionare su un numero cospicuo di procedimenti, usufruendo della decisione collegiale immediata ed efficace. Nella Nota viene, altresì, evidenziato che allo stato non risultano disponibili dati relativi al numero di procedimenti cautelari custodiali nemmeno in misura media annuale, mentre sono disponibili ed estraibili dalla piattaforma del CSM (COSMAG) la situazione del ruolo organico della magistratura con l'indicazione del numero dei magistrati previsto per legge e il numero dei magistrati che risultano in servizio.

⁵ Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate durante l'esame in 5^a Commissione. Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 123 del 27 settembre 2023.

Magistrati in servizio ex legge n. 234 del 2021		10.853 (A)
Magistrati in servizio		9.423 (B)
	<i>Magistrati in servizio ordinari</i>	210
	<i>Magistrati in servizio Furori ruolo</i>	252
	<i>Magistrati in servizio in Uffici giudiziari</i>	8.961
Fabbisogno Magistrati ordinari A-B		1.430

La Nota, con riferimento alla programmazione assunzionale del personale di magistratura sopra indicato, evidenzia che per supportare i processi di riforma del settore giustizia nel recente periodo sono stati previsti tre procedure concorsuali contenenti un consistente numero di posti messi a bando [500 (DM 1 dicembre 2021)+400 (DM 18 ottobre 2022)+ulteriori 400 (concorso da bandire entro il mese di ottobre 2023) per un totale complessivo di 1.300 posti disponibili] rispetto ad una serie storica dell'ultimo decennio riportata a seguire.

DM	Posti Bando	Domande	Presenti 1° giorno	Candidati che hanno consegnato la prova	Idonei
15/12/2009	350	26.235	4.822	3.072	325
12/10/2010	360	22.605	4.180	1.731	325
22/09/2011	370	19.339	4.292	2.805	352
30/10/2013	365	20.501	6.821	3.400	311
05/11/2014	340	16.136	5.852	2.954	348
22/10/2015	350	16.144	5.991	2.895	351
19/10/2016	360	17.111	6.060	2.751	339
31/05/2017	320	15.020	5.697	1.920	252
10/10/2018	330	15.368	6.686	3.091	285
29/10/2019	310	13.283	5.827	3.797	209

Dall'esame dei dati sopra riportati la Nota evidenzia il ricorso più incisivo nella pianificazione e programmazione degli interventi finalizzati alle assunzioni di un numero di magistrati al fine di realizzare l'obiettivo relativo al reclutamento di un numero sufficiente di magistrati adeguato a soddisfare le esigenze organizzative di tutti gli uffici giudiziari anche alla luce dei impegni assunti in sede di PNRR. In tale prospettiva si collocherebbero le tre procedure concorsuali sopraindicate, la cui conclusione è prevista entro il 2024, con l'assunzione di 1.300 unità di personale di magistratura, alle quali vanno aggiunte le 250 unità previste dall'articolo in esame con decorrenza dall'anno 2025.

In riferimento alla richiesta di elementi aggiuntivi anche per le componenti d'oneri propriamente "accessorie", nella Nota si precisa che tale voce è già ricompresa e indicata nel prospetto di determinazione dell'onere aggiuntivo contenuto nella relazione tecnica e si riferisce all'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981 corrisposta per intero ai magistrati ai quali sono state conferite le funzioni giurisdizionali e in misura pari al 50% ai magistrati ordinari in tirocinio fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, in aggiunta al trattamento economico "fondamentale" e comprende lo stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale, con separata indicazione della tredicesima mensilità.

Per quanto riguarda i criteri ed i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri relativi all'espletamento delle procedure concorsuali viene evidenziato che le ipotesi formulate sono frutto di una elaborazione dei

dati presenti nelle serie storiche dei concorsi per il personale di magistratura, valutati e rivisti in via prudenziale alla luce dell'esperienza maturata nei precedenti concorsi.

In riferimento alla stima delle spese di funzionamento a decorrere dal 2025, quantificate in una quota *pro capite* di euro 4.500 per il 2025 e in euro 450 a decorrere dal 2026 si precisa che per il 2025 tale voce è stata così calcolata: 70% per l'acquisto di mobili ed attrezzature non informatiche; 20% per l'acquisto di attrezzature informatiche; 10% per il funzionamento degli uffici. A decorrere dal 2026 è stato considerato solo il 10% per il funzionamento degli uffici.

È stato, altresì, riferito di non ritenere condivisibile la valutazione di modificare il comma 1 dell'articolo nei termini indicati in sede di esame del provvedimento in 5ª Commissione al Senato (sostituire il riferimento a "250 unità" con quello "fino a 250" unità).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel 2024 procedure concorsuali per il reclutamento, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e a decorrere dal 1° luglio 2025, di 250 unità di magistrati ordinari. A tal fine è autorizzata una spesa, riferita, come precisato dalla RT, sia agli oneri retributivi sia a quelli di funzionamento⁶. Per la gestione delle suddette procedure concorsuali è autorizzata, inoltre, la spesa di euro 1.291.000 per il 2024 (articolo 5).

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati, dei parametri e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, come integrati nel corso dell'esame al Senato, che consentono di verificare e confermare gli importi delle suddette autorizzazioni di spesa.

In particolare, sono stati forniti chiarimenti volti a confermare la congruità del contingente d'organico di cui è stata disposta l'autorizzazione all'assunzione a fronte dei maggiori fabbisogni stimati in connessione con le esigenze di natura organizzativa connesse all'istituzione dell'ufficio collegiale del giudice delle indagini preliminari, prevista dall'articolo 2, lettere i) ed l). Sono stati, altresì, forniti dati aggiornati in merito alle vacanze organiche nel ruolo del personale di magistratura e circa i connessi fabbisogni reclutativi già previsti a legislazione vigente. Ulteriori chiarimenti e delucidazioni sono stati forniti in merito alla quantificazione degli oneri retributivi con specifico riferimento alle componenti "accessorie" delle medesime retribuzioni, nonché con riguardo ai criteri e ai parametri considerati ai fini della stima degli oneri di funzionamento e di quelli concernenti le procedure concorsuali.

⁶ La spesa è pari a euro 9.981.853 per il 2025, euro 20.299.158 per il 2026, euro 24.893.578 per il 2027, euro 24.893.578 per il 2028, euro 29.070.178 per il 2029, euro 32.327.551 per il 2030, euro 32.354.564 per il 2031, euro 33.514.488 per il 2032, euro 33.611.149 per il 2033 e a euro 34.771.074 annui a decorrere dal 2034.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 individua i mezzi di copertura tramite cui provvedere agli oneri recati dalle disposizioni dell'articolo 5 che dispongono l'incremento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria.

In particolare, tali oneri sono pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.

Ai predetti oneri si fa fronte tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della giustizia;
- quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 ed euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito si rileva, in via generale, la congruenza tra gli oneri indicati nell'alinea del medesimo comma 1 e la sommatoria dei mezzi di copertura indicati nelle successive lettere *a)* e *b)*.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

In merito alla seconda modalità di copertura, si fa presente che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014⁷ reca uno stanziamento iniziale di bilancio per il triennio considerato pari ad euro 88.659.781 per l'anno 2024, ad euro 106.371.658 per l'anno 2025 e ad euro 268.515.522 per l'anno 2026. In

⁷ Iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

proposito, appare necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse per le annualità oggetto di riduzione da parte della disposizione in esame, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che detta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rilevato che il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, si fa presente che i commi 3 e 4 prevedono una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni sulla formulazione delle disposizioni.

ARTICOLO 6

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge n. 287 del 1951

Normativa vigente. L'articolo 9, primo comma, della legge n. 287 del 1951 individua i seguenti requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise: cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici [lettera *a*]), buona condotta morale [lettera *b*]), età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni [lettera *c*]), titolo finale di studi di scuola media di primo grado [lettera *d*]).

La norma reca l'interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, lettera *c*), della legge n. 287 del 1951 in base alla quale il requisito massimo d'età ivi fissato a 65 anni per i giudici popolari delle Corti d'assise deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio⁸ (comma 1).

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento (*ex* articolo 5), non considera la norma.

La relazione tecnica di passaggio ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede natura ordinamentale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

⁸ Ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

La relazione illustrativa evidenzia, tra l'altro, che tale intervento è finalizzato ad evitare che siano ritenute nulle, per difetto di capacità del giudice, le sentenze pronunciate da Corti d'assise, nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del relativo processo, un giudice popolare abbia superato i 65 anni.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame contiene una disposizione di interpretazione autentica concernente il limite massimo di età di 65 anni previsto - dall'articolo 9, primo comma, lettera c), della legge n. 287 del 1951 - per i giudici popolari delle Corti d'assise, precisando che tale requisito debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare stante la natura ordinamentale della disposizione sottolineata dalla relazione tecnica e considerato che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale intervento è finalizzato ad evitare che siano ritenute nulle, per difetto di capacità del giudice, le sentenze pronunciate da Corti d'assise, nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del relativo processo, un giudice popolare abbia superato i 65 anni.

ARTICOLO 7

Modifiche al Codice dell'ordinamento militare

La norma sostituisce con un nuovo testo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1051 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) che nel testo vigente dispone che non possa essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo. La nuova disposizione esclude l'inserimento nell'aliquota di avanzamento o la valutazione per l'avanzamento del personale militare nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa (comma 1).

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento (*ex* articolo 6), non considera la norma.

La relazione tecnica di passaggio ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede natura ordinamentale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari di natura penale nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore del personale militare. Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma riferite dalla relazione tecnica.